

N. 3395

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1998

Norme relative al trattamento di quiescenza del personale
delle Ferrovie dello Stato con contratto collettivo di durata
triennale

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema di una interpretazione autentica ed univoca della vigenza triennale dei contratti collettivi nazionali di lavoro è a tutt'oggi aperto ed è molto grave perchè fonte di disagio e di sperequazioni fra i lavoratori dei diversi settori e fra i lavoratori in servizio ed i pensionati. Numerose leggi, circolari interpretative, nonchè un vasto contenzioso in materia che ha investito i diversi livelli della magistratura ordinaria ed amministrativa sono la riprova più chiara di questa situazione sulla quale interviene in termini correttivi il presente disegno di legge.

Particolarmente delicata e fonte di ingiustizie è la situazione dei pensionati o, meglio, di quei lavoratori che nel momento in cui sono stati collocati a riposo, durante la vigenza del contratto triennale, vedono riconosciuto lo stipendio e di conseguenza una pensione calcolata solo sui dati in essere fino al giorno della messa in quiescenza, con l'esclusione degli aumenti retributivi dilazionati e concessi dopo la data del pensionamento.

A questo riguardo va ricordato che la Corte di cassazione, con una sentenza del 2 giugno 1977, n.2249, stabiliva che «le parti contraenti degli accordi triennali per il personale del pubblico impiego non hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo e collocati in quiescenza nel triennio di validità».

Successivamente interveniva il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, con il quale tale diritto veniva riconosciuto esplicitamente ad alcune categorie. Nello stesso tempo, però, veniva promulgata la legge 29 marzo 1983, n. 93, che poneva sullo stesso piano tutti i destinatari degli accordi contrattuali, garantendo la

omogeneizzazione della posizione degli stessi. Tale principio veniva immediatamente applicato dal Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, III sezione, che con sentenza 27 maggio 1985 n. 622, così disponeva: «destinatari degli accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di validità dei contratti sia che rimangano in servizio nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza. L'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda solo gli effetti e la decorrenza degli stessi». Il riconoscimento di tale diritto sia pur con decorrenze diverse è arrivato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e con il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, relativo al comparto dei Ministeri, delle aziende autonome e delle amministrazioni autonome dello Stato, in pratica quasi tutto il settore pubblico. I dipendenti dell'allora ente «Ferrovie dello Stato» sono risultati la sola eccezione per il fatto che, in questo caso, non si trattava più di una azienda di Stato; ciò anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210, stabiliva che l'ordinamento previdenziale ed assistenziale del personale dipendente continua ad essere regolato dalle leggi in vigore. Solo con il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1990-92 tale diritto veniva esplicitamente riconosciuto anche al personale dipendente dell'allora ente «Ferrovie dello Stato» ma senza alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i lavoratori delle Ferrovie dello Stato andati in quiescenza negli anni precedenti, in concreto durante il periodo di vigenza dei contratti triennali 1981-83, 1984-86, 1987-89, sono stati ingiustamente penalizzati. Il fatto è che questo diritto alla unicità del contratto, riconosciuto anche per

i dipendenti delle Ferrovie dello Stato solo con il contratto 1990-92, veniva poi di nuovo negato in occasione del rinnovo del contratto di lavoro 1993-95, sottoscritto il 18 novembre 1994, non più soggetto alla legge, ma ad una intesa fra le parti, essendo nel frattempo l'ente «Ferrovie dello Stato» trasformato in Ferrovie dello Stato spa.

Al riguardo la Corte dei conti, III sezione giurisdizionale, in sede di appello, con decisione del 22 gennaio 1996, depositata il 26 febbraio 1996, riconosceva che si era inciso negativamente sul diritto patrimoniale dei pensionandi anche se le parti contraenti non ne avevano il potere: «atteso che gli accordi sindacali non costituiscono fonte di disciplina diretta della materia la quale, invece, è regolata dai decreti di recepimento la cui natura giuridica è definita dall'art 17 della legge n. 400 del 1988». Nella stessa sentenza si legge ancora: «la legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro) ora abrogata dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, affidava alla contrattazione collettiva la disciplina di taluni aspetti del solo rapporto di servizio con esclusione del trattamento di quiescenza. Le sue norme, essendo di origine pattizia, vengono messe in rilievo per individuare il trattamento economico di servizio, e non già la pensione che, pur trovando il suo essenziale parametro di riferimento in quel trattamento, riceve, tuttavia, la sua disciplina solo dalle norme di legge che hanno ad oggetto il trattamento di quiescenza ed in particolare dal decreto del presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ... parametro della pensione è l'intero stipendio ed in particolare quello che era già entrato nella sfera di appartenenza del pensionato all'atto del suo collocamento a riposo ... che se poi il pagamento di una frazione di tale stipendio è stato differito nel tempo per motivi di bilancio, non costituisce motivo per adottare analoga e parallela dilazione anche per quella quota di pensione correlata all'anzidetto miglioramento stipendiale, ma non già per escludere definitivamente dal trattamento di quiescenza una quota degli aumenti».

Malgrado il lungo contendere - al riguardo in particolare vanno ricordate la continua azione dell'Associazione nazionale lavoratori anziani ferroviari (ANLAFER) come l'azione del Coordinamento associazioni sindacati del cittadino europeo (CASCE) - e la fondatezza giuridica, i risultati parziali e positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte sia giudiziarie che politiche, si vanificano subito quando il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - con i suoi provvedimenti autonomi, diramati con circolari, di fatto annulla queste conquiste o per lo meno le rende inefficaci. Infatti, con la circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, diramata a tutte le amministrazioni dello Stato ed alle direzioni provinciali del Tesoro per dettare norme sulla perequazione automatica per le pensioni pubbliche, a norma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si stabilisce che: «at fini corretta applicazione provvedimenti riguardanti personale statale collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio 1985-1987 et avente titolo at riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1° gennaio 1987 e dal 1° gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987 comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto assorbiti».

Detta disposizione veniva subito applicata a tutto il settore pubblico, compresi i ferroviari, nel solo periodo di riconoscimento dell'unicità contrattuale, cioè nel contratto 1990-1992. Risulta pertanto manifesto che gli effetti di una legge fatta allo scopo di riconoscere un diritto patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza nell'arco del contratto triennale, vengono inspiegabilmente modificati da una circolare che di fatto annulla le finalità della legge stessa. Si afferma, infatti, senza nessuna

spiegazione di merito, che debba valere o tutto il contratto o la perequazione. Il proponente del presente disegno di legge ritiene che il lavoratore abbia diritto all'uno e all'altro beneficio, poichè, come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre anni deriva da una pura esigenza di bilancio. Quindi giuridicamente gli aumenti sono da considerare come se fossero stati corrisposti nel primo giorno di inizio del contratto e pertanto suscettibili degli aumenti per perequazione verificatisi nel corso del triennio di cui alla citata legge n. 730 del 1983. Non solo, ma i suddetti diritti, quando riconosciuti, hanno subito una nuova interpretazione limitativa da parte del Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti, sempre con circolare del Ministero del tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989 si è autonomamente stabilito che la unicità dei contratti nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche a quelli della buonuscita. Una affermazione che è stata subito contestata sul piano giuridico e che a tutt'oggi ha provocato decine di sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno visto riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio. Ne costituiscono esempio la sentenza del TAR del Lazio, III sezione, n. 302 del 31 marzo 1992; le sentenze del pretore di Roma n. 104493 del 10 gennaio 1992 e n. 108192 del 15 maggio 1992. Su tutte emerge però, per il valore della sua portata, la sentenza, in sede di appello, del Consiglio di Stato, III sezione, del 1° dicembre 1995, depositata il 29 marzo 1996, che così conclude: «Il dipendente cessato dal servizio con diritto a

pensione, anche se collocato a riposo anteriormente alla data d'introduzione del trattamento economico a regime ha diritto ad un trattamento economico identico a quello dei dipendenti in servizio nel periodo di vigenza dell'accordo, che viene corrisposto alle stesse scadenze e nelle stesse percentuali per il restante personale con i consequenziali riflessi sulla misura dell'indennità di buonuscita e del trattamento pensionistico».

Tutto ciò considerato, gli obiettivi del disegno proposta di legge sono: di riconoscere il diritto di tutti gli aumenti concessi in vigenza del contratto triennale a coloro i quali hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1981 ed il 1995; di eliminare interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni emanate al fine di evitare una enorme massa di pendenze giudiziarie sempre più numerose che hanno un costo di rilevanza non trascurabile; di rendere, infine, un dovuto atto di giustizia ai pensionati ferroviari che sono in attesa di veder riconosciuto il loro diritto come è già avvenuto per tutti gli altri pubblici dipendenti.

L'approvazione della specifica legge, oltre ad eliminare l'enorme contenzioso di cui è aggravata l'amministrazione della giustizia, presso la quale pendono migliaia di ricorsi giudiziari avanzati dai ferroviari, comporterebbe anche un vantaggio economico per le ferrovie stesse.

Infatti la stragrande maggioranza delle sentenze emesse finora oltre alle spese aggiuntive di giustizia a carico delle Ferrovie dello Stato condannano le stesse anche al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria che fanno addirittura più che raddoppiare l'importo del diritto riconosciuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, e successivamente dall'ente «Ferrovie dello Stato», e successivamente dalle Ferrovie dello Stato spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'ente «Ferrovie dello Stato», e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992, 1993-1995, hanno effetto, per il periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal servizio e nella misura e con le decorrenze stabilite dagli aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in servizio, secondo le citate disposizioni tenendo conto dell'ultimo stipendio che il lavoratore avrebbe percepito se comprensivo di tutti gli aumenti stipendiali previsti nel triennio.

Art. 2.

1. I benefici di cui all'articolo 1 della presente legge sono validi sia per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione del trattamento di fine servizio prevista all'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829.

Art. 3.

1. Gli aumenti stipendiali derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi delle pensioni di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nel frattempo concessi e che non vengono riassorbiti.

Art. 4.

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto, l'applicabilità dei benefici previsti nell'arco di vigenza dei contratti, comunque denominati, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, restano privi di effetto.

